



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 423

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Riccardo Barbisan, Ciambetti, Finco, Rizzotto, Gidoni, Semenzato, Possamai, Colman, Michieletto, Gerolimetto e Villanova

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 gennaio 2019.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ”

Relazione:

Il presente progetto di legge vuole rispondere alle esigenze di un elevatissimo numero di cittadini del territorio del Veneto che si trovano in situazione di difficoltà a seguito di separazione o divorzio in presenza di figli minori. Dalle ultime rilevazioni statistiche Istat in materia si registra, infatti, che nel 2015 in Veneto, 6.637 coppie di coniugi si sono separate. Osservando il report dal punto di vista nazionale si evince che poco più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi del 2015 riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di diciotto anni. Si vuole qui disciplinare la gestione delle comunicazioni inerenti a salute, istruzione e comunicazioni amministrative, relative a figli minori in attuazione della legge 8 febbraio 2006 n.54, che ha istituito l'affidamento condiviso, nella prassi non sempre attuata.

A tal proposito si propone la modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà” con l'introduzione di due nuovi articoli.

L'articolo 6-bis promuove presso i Comuni della Regione del Veneto, l'istituzione del “Registro per i minori, figli di genitori non conviventi”, con cui si vuole garantire ad entrambi i genitori la partecipazione attiva nella vita del proprio figlio e una costante comunicazione nelle vicende scolastiche, sanitarie e amministrative che a vario titolo incidono sulla vita del figlio minore. L'iscrizione al Registro avviene su istanza di almeno uno dei due genitori, presentando la copia del provvedimento giudiziale o dell'accordo autorizzato dal procuratore della Repubblica ai sensi dell' articolo 6 comma 2 del DL 12 settembre 2014 n. 132, che dispone l' affido condiviso del figlio minore.

L'articolo 6-ter, invece, regola i rapporti con le istituzioni sanitarie e scolastiche e con gli Enti Locali, al fine di assicurare il diritto di entrambi i genitori a ricevere informazioni puntuali e aggiornate sulla salute e sull'andamento scolastico dei propri figli minori.

La presente proposta di legge non prevede oneri a carico delle finanze pubbliche.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 29 “NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ”

Art. 1 - Modifica della Legge Regionale 10 Agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.

1. Dopo l'articolo 6, della legge regionale 10 agosto 2012 n.29, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis - Registro per i minori, figli di genitori non conviventi.

1. La Regione, in conformità alla legge 8 febbraio 2006 n. 54 che riconosce il principio alla bigenitorialità per i figli di genitori separati o divorziati, promuove presso i Comuni della Regione del Veneto, l'adozione del “Registro per i minori, figli di genitori non conviventi” al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità per i figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

2. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1, avviene a seguito della presentazione di una copia conforme del provvedimento che dispone l'affido condiviso del figlio minore, su istanza di almeno uno dei due genitori.

3. Tutte le comunicazioni sanitarie, scolastiche ed amministrative, relative ad un minore che sia iscritto al Registro di cui al comma 1, devono essere indirizzate ad entrambi i genitori, presso la rispettiva residenza in conformità dell'articolo 6 ter.

4. Il Registro di cui al comma 1, ha rilevanza esclusivamente al fine delle comunicazioni sanitarie, scolastiche ed amministrative, ferma restando la normativa vigente in materia di anagrafe e stato civile.”.

2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 ter - Misure a tutela della bigenitorialità.

3. Per i genitori dei figli minori iscritti nel “Registro per i minori, figli di genitori non conviventi”, di cui all'articolo 6 bis, la Giunta regionale, al fine di incentivare il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nel diritto di informazione sulle questioni relative ai propri figli minori, adotta apposite linee guida, affinché:

a) le ASL, e le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate, forniscano ad entrambi i genitori, presso la rispettiva residenza, le informazioni relative alle condizioni di salute dei propri figli minori;

b) le istituzioni scolastiche indirizzino le comunicazioni relative all'andamento scolastico dello studente minore, ad entrambi i genitori, presso la rispettiva residenza;

c) gli Enti Locali trasmettano le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori, ad entrambi i genitori, presso la rispettiva residenza.”.

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifica della Legge Regionale 10 Agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.....	2
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.....	2